

Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione



Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici A.C. 1315

Dossier n° 86 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 24 gennaio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento				
A.C.	1315			
Titolo:	Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici			
Iniziativa:	Parlamentare			
Iter al Senato:	No			
Commissione competente :	VII Cultura			
Sede:	referente			
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione			

Contenuto

La proposta di legge in esame, composta di 8 articoli, reca disposizioni volte a introdurre una nuova disciplina per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici e, contestualmente, ad abrogare la vigente legge n. 717 del 1949.

Rispetto al testo iniziale del progetto di legge <u>AC 1315</u>, composto di 7 articoli, il testo in esame presenta un articolo aggiuntivo, approvato in sede referente dalla VII Commissione cultura nella <u>seduta del 14 dicembre 2023</u>, che introduce una clausola di salvaguardia (art. 8).

Sul predetto testo, hanno espresso parere favorevole la XIV Commisssione, il <u>19 dicembre 2023</u> e la X Commissione, l'11 gennaio 2024.

L'articolo 1 disciplina la destinazione delle quote dell'importo totale dei lavori all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

In particolare, il **comma 1** prevede che nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici nuovi, nonché della ristrutturazione edilizia e urbanistica delle opere e degli edifici pubblici esistenti, le amministrazioni pubbliche destinano all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici medesimi una quota dell'importo totale dei lavori non inferiore:

- a) al 2 per cento, per gli importi pari o superiori a 1 milione di euro e fino a 5,382 milioni di euro;
- b) all'1 per cento, per gli importi pari o superiori a 5,382 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
- c) allo 0,5 per cento, per gli importi superiori a 20 milioni di euro.

Il **comma 2** precisa che nella suddetta quota non sono computate le somme eventualmente previste per le opere di decorazione generale.

Il **comma 3** specifica ulteriormente – con formula che ricalca quella impiegata dall'art. 14 del <u>D.LGS</u>. <u>36/2023</u> (il nuovo Codice dei contratti pubblici) – che ai fini della determinazione dell'importo totale dei lavori, si assume a riferimento l'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nei documenti di gara.

L'articolo 2, composto di un solo comma, ha riguardo all'individuazione delle risorse e al loro accantonamento. Esso dispone che le risorse di cui all'articolo 1 sono specificamente individuate e indicate da ciascuna amministrazione pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici, nei relativi aggiornamenti annuali, nonché nel quadro economico dell'opera o del lavoro.

Si ricorda che la disciplina della programmazione è contenuta nell'art. 37 e nell'Allegato I.5 del Codice dei contratti pubblici.

Il dirigente preposto all'unità organizzativa competente o il responsabile del procedimento, ove nominato, dispone l'accantonamento di tali risorse in un conto corrente dedicato appena disponibili e comunque non oltre la data di adozione della determina a contrarre e le medesime risorse non possono essere destinate ad altra finalità.

La determina a contrarre (o un atto equivalente) – ex art. 17, comma 1, del Codice dei contratti pubblici – è l'atto che avvia la procedura di affidamento.

L'articolo 3 disciplina le procedure per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte.

In questa prospettiva, il **comma 1** stabilisce che per la realizzazione o l'acquisto delle opere d'arte si applicano le disposizioni previste dal Codice dei contratti pubblici.

Il **comma 2** introduce una norma speciale è prevede che qualora il costo dell'opera d'arte da realizzare sia inferiore o pari a 500.000 euro, la scelta degli artisti per la sua esecuzione è effettuata direttamente da una commissione composta dal responsabile del procedimento, dal progettista e da un critico d'arte o uno storico dell'arte, designato dal comune competente per territorio.

In base al **comma 3**, qualora invece il costo dell'opera d'arte da realizzare sia superiore a 500.000 euro, la composizione della commissione di cui al comma 2 è integrata da un direttore di museo d'arte contemporanea o di accademia di belle arti.

Il **comma 4**, con una clausola derogatoria, prevede comunque che le disposizioni in questione non si applicano nei casi in cui il disciplinare di gara preveda la definizione dell'opera d'arte e la partecipazione dell'artista nell'ambito dell'offerta.

L'articolo 4 concerne la verifica dell'adempimento e il potere sostitutivo.

Il **comma 1** dispone che all'atto del collaudo, il responsabile del procedimento verifica l'adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge.

In caso di inadempimento – secondo il **comma 2** – il responsabile del procedimento inoltra una segnalazione circostanziata al Ministero della cultura e alla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa. La segnalazione è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e del riconoscimento degli incentivi e della retribuzione di risultato.

Ai sensi del **comma 3**, per le opere e i lavori di competenza delle amministrazioni pubbliche statali, qualora l'amministrazione pubblica interessata non provveda all'adempimento degli obblighi di cui alla presente legge entro un anno dalla segnalazione, il Ministro della cultura, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario che vi provvede in via sostitutiva, a valere sulle risorse finanziarie dell'ente inadempiente. Per le opere di competenza delle amministrazioni pubbliche non statali, il potere sostitutivo è esercitato dalla regione in cui ha sede l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.

L'articolo 5 istituisce e disciplina il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici.

In base al **comma 1**, qualora, con determinazione motivata espressa nella fase progettuale, l'amministrazione pubblica ritenga che l'installazione di opere d'arte non sia compatibile o coerente con i lavori e con gli interventi da realizzare, la quota di cui all'articolo 1 è riversata al bilancio del Ministero della cultura.

Ai fini di cui al comma 1, il **comma 2** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici. A valere su tale Fondo sono realizzati gli interventi per la promozione e la valorizzazione artistica e culturale delle città, dei paesi e dei borghi, con prioritario riguardo alle periferie, alle aree con elevati indicatori di disagio sociale o alle zone con minori disponibilità di biblioteche, musei e altri luoghi della cultura situate nei territori dove ha sede o comunque opera l'amministrazione pubblica sul cui bilancio grava la spesa.

Ai sensi del **comma 3**, le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, **previa intesa in sede di Conferenza unificata** di cui all'<u>art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</u>, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le risorse del Fondo – a mente del **comma 4** – sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati **sentita la Conferenza** unificata di cui all'<u>art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</u>, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 6 individua l'ambito dei lavori e degli interventi esclusi dal perimetro di applicazione della legge.

In base al **comma 1**, in particolare, le disposizioni in parola non si applicano ai lavori e agli interventi d'importo **inferiore a 1 milione di euro**, nonché agli interventi di reindustrializzazione e di recupero di immobili a destinazione industriale dismessi realizzati con partecipazione finanziaria prevalente dello Stato o di altri enti pubblici e agli immobili destinati alla difesa nazionale diversi dalle caserme.

L'articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali.

Il **comma 1** dispone che la presente legge si applica a ciascuna amministrazione pubblica a decorrere dal primo aggiornamento annuale del programma triennale dei lavori successivo alla data della sua entrata in vigore.

Il **comma 2** stabilisce che la <u>legge 29 luglio 1949, n. 717</u>, è abrogata e cessa di applicarsi con la medesima decorrenza prevista dal comma 1.

Dall'attuazione della presente proposta di legge – secondo il **comma 3** – non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 prevede - come anticipato - una clausola di salvaguardia.

Ai sensi del suo **unico comma**, le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla <u>legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3</u> (che reca le "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame appare riconducibile, per ambiti disciplinati e finalità, a due tipologie di competenze.

Anzitutto, la materia esclusiva dell'**ordinamento civile** (art. 117, secondo comma, lettera *I*, Cost.), oltre alla materia concorrente del governo del territorio (art 117, terzo comma).

Viene poi in rilievo la competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali (art 117, terzo comma).

A questo proposito, si evidenzia che l'art. 5, nell'istituire il Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, prevede, al comma 3, che le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata; al comma 4, che le risorse del Fondo sono stanziate sulla base di programmi triennali, adottati sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Cost086	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	% CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	